Avviso di notifica per pubblici proclami Consiglio di Stato-Sezione Quarta Ricorso n. 10014/2023

Il Consiglio di Stato sez. IV, con ordinanza n. 49/2024 reg.prov.cau. del 12/1/2024 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono in graduatoria l'appellante e verrebbero da lui sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso

<u>appellante</u>

dr. Salvatore Castronovo, c.f. CSTSVT92L06B429D, nato a Caltanissetta il 6/7/1992, ivi residente in via Malta 93, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Sammartino del Foro di Catania (c.f. SMMDRA63E13C351Y) dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it

amministrazioni appellate

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Avvocatura della Stato, Commissione RIPAM, Formez PA

controinteressati

concorrenti collocati dal 40° al 705° posto della graduatoria formata dal Formez PA, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3

sentenza appellata

della sentenza del T.A.R. Lazio-sez. IV, n. 9075/2023 reg.prov.coll. del 29/5/2023 con cui il ricorso n. 7354/2023 è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato

provvedimenti impugnati in primo grado

- graduatoria, formata dal Formez PA, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da in-quadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli di diverse amministrazioni, relativa al profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (codice AMM), nella parte sull'attribuzione del punteggio al ricorrente; nonché

dell'eventuale atto di approvazione della graduatoria nella stessa parte;

- atto non meglio conosciuto di valutazione della prova scritta del ricorrente nonché del relativo verbale;
- bando del menzionato concorso, adottato dalla Commissione RIPAM e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 104/2021, limitatamente al punto 3 dell'art. 7

sunto dei motivi di gravame in primo grado

Il ricorrente ha partecipato al concorso sopra indicato e si è collocato al 706° posto della graduatoria. Dall'accoglimento dei due motivi di ricorso conseguirebbero 2 punti che lo collocherebbero al 40° posto. I motivi di impugnazione dei provvedimenti sono stati i seguenti.

A) Violazione dell'art. 6 del bando. Violazione dell'art. 24 Cost. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Il quesito n. 1 era il seguente: "Unilateralità - Inoppugnabilità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo?".

Il ricorrente ha risposto "unilateralità" mentre il sistema ha indicato quale risposta esatta "entrambi.

Invece l'inoppugnabilità non è un carattere proprio del provvedimento amministrativo ma consegue al decorso del tempo. In subordine il quesito era ambiguo quindi la risposta doveva essere considerata esatta.

B) Violazione e falsa applicazione del d.m. n. 270/2004. Eccesso di potere per sviamento e falsa causa.

Il ricorrente dispone della laurea magistrale ma essa è stata valutata solo con 1 punto come quella ordinaria.

È illegittimo l'art. 7, punto 3, del bando nella parte in cui non ha differenziato la valutazione a seconda del livello della laurea.

Eppure la laurea ordinaria e quella magistrale non possono essere legittimamente poste sullo stesso piano.

sunto dei motivi di appello

I) Ha errato il T.A.R. a ritenere infondato il primo motivo di ricorso perché il quesito sull'inoppugnabilità del provvedimento amministrativo andrebbe inteso con riferimento "dopo la scadenza del termine di decadenza per l'impugnazione".

La statuizione va sostituita con l'erroneità del quesito come formulato in termini generali, senza alcuna specificazione temporale; al più con la sua ambiguità talché la risposta non doveva essere considerata al fine del calcolo del punteggio utile.

II) Ha errato il T.A.R. a ritenere inammissibile il secondo motivo di ricorso perché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la clausola sulla valutazione dei titoli di laurea non appena conosciuto il bando.

L'affermazione va sostituita dall'ammissibilità dell'impugnativa di tale clausola del bando congiuntamente all'atto che ha concretizzato la lesione dell'interesse del ricorrente.

Nel merito, nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

stato del giudizio d'appello

con ordinanza n. 49/2024 reg.prov.cau. del 12/1/2024 il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito al 30 maggio 2024 e ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso in appello e dell'ordinanza stessa.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso modalità rese note sul sito medesimo.

Sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, vengono pubblicate, unitamente al presente avviso:

- copia dell'appello proposto al Consiglio di Stato, sez. IV, n. 10014/2023 estratta dal fascicolo informatico del procedimento stesso;
- copia dell'ordinanza n. 49/2024 reg.prov.cau. del 12/1/2024, estratta dal fascicolo informatico del procedimento stesso;
- elenco dei controinteressati come sopra individuati.